

COMUNE DI CINGOLI
PROVINCIA DI MACERATA

Repertorio

N.

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN GESTIONE, USO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEI CERQUATTI E COMPOSTO DA STADIO "A. SPIVACH", ANTISTADIO IN ERBA SINTETICA "M. FILENI", CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO CONTENUTA NELLA STRUTTURA, SPOGLIATOI, ACCESSORI E PERTINENZE COMPRESSE.

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Cingoli

PREMESSO

- che con delibera di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposto di affidare provvisoriamente alla "San Francesco Cingoli" Asd la gestione, la manutenzione, la custodia e l'uso dell'impianto sportivo comunale, sito in via dei Cerquatti a Cingoli, composto dallo Stadio in erba "A. Spivach", dall'Antistadio in erba sintetica "M. Fileni", dal campo scoperto di calcetto in erba sintetica, dagli spogliatoi, dalla palestra ubicata sotto la tribuna, dalle relative pertinenze ed attrezzature, nonché dal verde pubblico contenuto entro i limiti dell'impianto, per la stagione sportiva 2016/2017, fino al 30/06/2017;

TRA

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente, in persona del segretario comunale dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad Osimo il 14/12/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;

- la Associazione sportiva dilettantistica "San Francesco Cingoli" Asd – P.I. n. 01861150439 – c.f. 93073240439, in appresso denominata Gestore, in persona del suo Presidente pro-tempore sig. Enriconi Piergiorgio, nato il 31/01/1966 a Cingoli (MC), ivi residente in Loc. S. Paterniano 6, giusta Statuto societario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Il Comune di Cingoli affida e concede in gestione, manutenzione, custodia ed uso, a titolo provvisorio, alla "San Francesco Cingoli" Asd, che accetta, l'impianto sportivo di proprietà comunale ubicato in Cingoli Capoluogo, Via dei Cerquatti e composto dallo Stadio in erba "A. Spivach", dall'Antistadio in erba sintetica "M. Fileni", dal campo scoperto di calcio in erba sintetica, dagli spogliatoi, dalla palestra ubicata sotto la tribuna, dalle relative pertinenze ed attrezzature, nonché dal verde pubblico contenuto nei confini dell'impianto, per la stagione sportiva 2016/2017, con scadenza stabilita alla data del 30/06/2017, perché la stessa lo gestisca e lo utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l'uso e l'attività socio-educativa come fine primario di tutte le attività *latu sensu* sportive.

Nella gestione dell'impianto è compresa anche l'attività di manutenzione ordinaria come specificata nei successivi articoli del presente contratto, anche di accessori, pertinenze, aree verdi contenute entro i confini, impianti ed arredi, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo la pista di atletica e la palestra ubicata sotto la tribuna, come da inventario che sarà redatto successivamente alla stipula del presente contratto.

Il bar all'interno della struttura è soggetto al regime dei pubblici esercizi ai sensi della vigente normativa regionale di settore, con relative spese di gestione poste a carico del titolare, individuato dalla Asd nelle modalità ritenute opportune.

Al Gestore è consentita l'eventuale installazione di apposite macchinette distributrici automatiche di alimenti e bevande, anche presso l'Antistadio M. Fileni, fermo restando il possesso delle necessarie autorizzazioni.

Lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto sportivo nella sua interezza e dei beni mobili ed immobili annessi ed oggetto del presente contratto è quello attualmente esistente. Esso verrà formalizzato in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, successivamente alla stipula del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli descritti nell'inventario depositato in atti.

ART. 2 - La presente convenzione, a titolo provvisorio, ha durata corrispondente alla stagione sportiva 2016/2017 e validità fino al 30/06/2017.

È prevista la possibilità di procedere a ripetizione del contratto, sempre a titolo provvisorio, con cadenza annuale e per la durata delle singole stagioni sportive, nel caso in cui tale eventualità si renda necessaria a causa di eventi al momento non prevedibili connessi alla risoluzione del contenzioso economico con il vecchio gestore, demandata alla competente Autorità Giudiziaria.

Alla scadenza del contratto, così come in ogni caso di cessazione e scioglimento anticipato, ivi comprese ipotesi di decadenza e risoluzione di cui al presente contratto, gli impianti e relativi accessori, arredi, attrezzature e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, sia formale che materiale, nello stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza obbligo di disdetta o preavviso e senza alcun corrispettivo alla Asd, che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

ART. 3 - La concessione è nominativa, a favore della San Francesco Cingoli Asd.

È prevista la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) Cessione del contratto o sub gestione;
- 2) Scioglimento della San Francesco Cingoli Asd, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21; in questa ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente del Gestore è tenuto a garantire, per almeno trenta giorni dall'evento, la gestione e custodia degli impianti, fatto salvo il diritto dell'Ente di liberarlo;
- 3) Violazione, frode, grave negligenza da parte del Gestore degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- 4) Commissione di gravi e/o reiterate inadempienze o omissioni da parte del Gestore, tali da compromettere in via definitiva le finalità della convenzione e l'interesse della collettività, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dal medesimo verso terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti;
- 5) Emissione di nuove norme e disposizioni che, in relazione alla gestione

dell'impianto sportivo, ne rendano impossibile la prosecuzione.

In caso il Comune, a suo insindacabile giudizio, contestasse al Gestore inadempienze ritenute lievi, ciò potrà comportare l'applicazione di sanzioni economiche, pari all'importo di € 100,00 per ciascuna irregolarità.

ART. 4 - Il Comune, nell'intento di valorizzare la realtà sportiva locale, favorisce il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle associazioni sportive cittadine nella gestione dell'impiantistica comunale e nella promozione dello sport come opportunità di integrazione sociale, di sviluppo turistico e di veicolazione di modelli culturali ed educativi per le giovani generazioni.

La gestione e l'uso dell'impianto sportivo in questione debbono essere improntati alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

La Asd opererà come gestore di pubblico servizio affidatogli dal Comune di Cingoli ed allo stesso saranno imputabili tutte le funzioni e le responsabilità scaturenti dal presente contratto, compresa la limitata gestione economica.

Il contratto ha per oggetto la gestione completa, la custodia, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto sportivo nella sua interezza per le finalità a per cui è stato realizzato e per le attività sportive compatibili.

Per gestione, manutenzione e custodia dell'impianto si intendono tutte quelle attività ed obblighi previsti nel presente contratto e finalizzati alla perfetta conservazione e decoro, nonché al corretto funzionamento dell'impianto medesimo, sia come luogo volto all'espletamento delle varie pratiche sportive, sia come luogo di ritrovo, di socializzazione e di integrazione socio culturale, preservandone e garantendone, per tutta la durata della convenzione, la piena funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza.

L'assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori per la corretta gestione dell'impianto sportivo è a carico esclusivo del Gestore, che può attivarsi nella maniera ritenuta più opportuna, purché prevista dalle normative e dai regolamenti che disciplinano le Associazioni sportive dilettantistiche, con riferimento anche a

tutto ciò che riguarda l'aspetto previdenziale ed infortunistico degli eventuali rapporti di lavoro, con esonero di ogni onere e responsabilità da parte del Concedente.

Per utilizzo si intende l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività inerenti le discipline sportive praticate dal Gestore e comunque tutte quelle compatibili con le caratteristiche dell'impianto nella sua interezza, praticabili sia a livello agonistico, professionistico e non, che ricreativo ed amatoriale.

Tutte le attività sportive praticate all'interno della struttura, sia dal Gestore che dagli altri fruitori, debbono vedere rispettata la destinazione d'uso dell'impianto e garantito il corretto stato di conservazione della struttura. Alla stessa maniera tutti i locali accessori alle varie attività sportive (spogliatoi, tribune, ripostigli...), dovranno vedere rispettata la propria destinazione d'uso.

Nei campi da gioco e negli spogliatoi è consentito l'accesso solo agli atleti e agli accompagnatori (allenatori, dirigenti...), sia durante gli allenamenti che durante le manifestazioni ufficiali.

ART. 5 – Al Gestore fanno carico tutti i servizi di gestione e sfruttamento, anche economico, dell'impianto e, pertanto, il medesimo ha il diritto di gestire e sfruttare le attività nelle forme e modalità previste dal presente contratto.

Il Comune di Cingoli rimane tuttavia estraneo alle obbligazioni che il Gestore costituisce con privati, Enti pubblici, Enti privati, Associazioni e da qualsiasi rapporto giuridico sorto con terzi per fornitura di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di opere.

L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne facciano richiesta per la pratica di attività sportive a cui l'impianto è destinato, pena la revoca dell'affidamento.

All'uopo, a decorrere dal mese di settembre di ciascun anno, il Gestore, d'intesa con il Comune, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi fruitori dell'impianto, stilerà per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle esigenze del Gestore, degli istituti scolastici e delle società

sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

È compito della Asd San Francesco Cingoli rispettare e far rispettare il suddetto orario d'uso.

Il Gestore, sulla scorta della effettiva utilizzazione degli impianti da parte degli altri utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, applicherà e percepirà dalle altre Asd utilizzatrici, le tariffe stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite. È escluso dall'applicazione delle tariffe, almeno fino a diversa disposizione dell'Ente, l'uso della palestra ubicata sotto la tribuna dello Stadio Spivach.

E' facoltà del Gestore prevedere tariffe agevolate, ma uniformi tra esse, ai vari utenti e Asd cingolane utilizzatrici dell'impianto, o comunque altre forme di agevolazioni o esenzioni dal pagamento delle tariffe, in particolare per ciò che attiene la pratica sportiva di fasce deboli, motivando la decisione.

Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le associazioni impegnate in campionati federali, e tra queste, quelle che sono impegnate nelle categorie di più alto livello, fatta salva ogni esigenza dell'Asd San Francesco Cingoli, prioritaria su ogni associazione.

Il Gestore è chiaramente esonerato dal pagamento della tariffa.

L'Asd si impegna a proseguire l'attività in favore di giovani e disabili già effettuata, consentendo altresì ad altre eventuali Società o Associazioni richiedente, la realizzazione di attività in favore di differenti fasce deboli.

Il Comune, sia nei confronti del Gestore che nei confronti delle altre eventuali Asd utilizzatrici dell'impianto, si riserva la possibilità di chiedere il tesseramento gratuito o comunque l'accesso all'impianto e l'espletamento dell'attività sportiva specificamente individuata, senza il pagamento dell'iscrizione annuale, in favore di utenti, in particolar modo del settore giovanile delle singole società sportive, disabili o appartenenti a nuclei familiari che si trovino in situazioni di particolare disagio sociale, economico, familiare, comunque indicati dal Servizio sociale comunale.

Alla stessa stregua, il Comune si riserva la possibilità di richiedere l'accesso gratuito

all'impianto, nel corso di gare ufficiali e nel caso di Asd che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso e/o una tessera di abbonamento annuo, in qualità di spettatori, ad utenti che si trovino in situazioni di particolare disagio sociale, economico, familiare, anche in tal caso indicati dal Servizio sociale comunale.

All'uopo, la Asd San Francesco Cingoli e tutte le Asd che utilizzano l'impianto sono invitate ad istituire un fondo di solidarietà per far fronte a tali situazioni di criticità.

Sia il Gestore che le altre Asd che utilizzano lo Stadio in virtù del predisposto calendario annuale, debbono essere in regola con tutte le normative e i regolamenti previsti dalle singole Federazioni sportive e dal CONI.

Resta inteso che solo il Gestore deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

Il Gestore, d'intesa con il Comune, può concedere l'utilizzo dell'impianto, nel periodo estivo, a società sportive professionistiche per l'espletamento della preparazione estiva pre-campionato; in tali circostanze, la Asd San Francesco Cingoli è responsabile della gestione di tali eventi, anche da un punto di vista economico, così come dell'organizzazione di eventuali manifestazioni ed eventi connessi (partite amichevoli...), fermo restando l'obbligo in capo alla stessa di tenere informato il Comune e condividere con il medesimo ogni singola fase dell'organizzazione.

ART. 6 - Gli impianti, ai sensi dell'articolo precedente, vengono concessi per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa.

Per usi diversi da quelli previsti, così come per iniziative che comportano l'uso di bande sonore o rumorose in deroga al piano acustico comunale (Concerti ecc.) le richieste di utilizzo, da inoltrarsi al Comune, debbono essere vagliate di concerto con il Gestore ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione.

Il Comune si riserva il diritto, in particolari occasioni straordinarie, di utilizzare l'impianto sportivo o porzioni di esso per usi diversi (es: ginnastica riabilitativa, attività per scopi socio assistenziali in genere, organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse) e/o di

chiedere al Gestore ulteriori prestazioni rispetto a quelle tradizionali, compatibilmente con l'attività ufficiale già programmata. In tali circostanze nessun compenso o rimborso è riconosciuto alla Asd, che quindi non può avanzare pretese di sorta. Nel corso di attività straordinarie e occasionali, organizzate dal Comune e/o da terzi per utilizzi occasionali, è consentita la presenza di uno o più delegati del Gestore.

ART. 7 - Al Gestore è fatto divieto di:

- eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il Gestore;
- cedere o sub cedere in tutto o in parte il contratto a terzi;
- utilizzare spazi ed attrezzature per scopi e finalità diverse dalla singola destinazione d'uso di cui al presente capitolato.

ART. 8 - In relazione agli obblighi di cui all'articolo 4 del presente contratto, il Gestore si impegna a :

- assumere e rispettare ogni disposizione regolamentare e specifica deliberata dall'Ente in merito al presente contratto ed all'utilizzo dell'impianto;
- mantenere costantemente un comportamento corretto, riguardoso ed irreprensibile nei confronti di tutti gli utenti fruitori dell'impianto, soprattutto se minorenni;
- osservare e far osservare ai propri tesserati e associati, nonché ai tesserati ed associati delle altre Asd che utilizzano l'impianto sportivo o porzioni di esso ed a tutti gli utenti in genere, spettatori compresi, tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento degli impianti ed il corretto utilizzo della struttura;
- provvedere alla gestione, conduzione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto nella sua interezza e delle attrezzature, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, con tutte le cautele necessarie ad evitare danni

di qualsiasi genere, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il Comune;

- provvedere quindi all'eventuale assunzione ed al pagamento del personale dipendente per la conduzione, custodia, pulizia e manutenzione dei suddetti impianti ed attrezzature;
- utilizzare a far utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata, nelle modalità previste dal presente contratto;
- tutelare la totale imparzialità dell'impianto, nel quale è vietata l'esposizione di simboli e scritte politiche;
- provvedere al pagamento delle spese, imposte, tasse, tributi ed altri oneri relativi all'attività di gestione e conduzione dell'impianto sportivo;
- essere in regola con tutti gli adempimenti ed obblighi, anche imposti dalla specifica Federazione sportiva di appartenenza, derivanti dall'attività sportiva e di gestione esercitata;
- preservare quanto più possibile il manto erboso dello Stadio A. Spivach, evitando che vi vengano effettuati gli allenamenti nelle giornate piovose o quando il terreno è allentato;
- comunicare ogni incidente o infortunio alle autorità competenti;
- segnalare al Comune ogni irregolarità nell'uso della struttura o danni causati, anche incidentalmente, dagli utenti;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi inconveniente, irregolarità, danno, disfunzione o manomissione degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione, nonché provvedere ad effettuare apposita denuncia alle autorità competenti quando il fatto costituisca reato; il Comune non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento dovuto a ritardi nella segnalazione da parte del Gestore;
- chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro, intervento o modifica da effettuare sulla e nella struttura, su impianti e attrezzature, che non rientrino

nell'ambito della manutenzione ordinaria; in tali casi il Gestore non ha diritto o possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati, così come per ogni nuova opera o installazione mobile o immobile, che resterà in ogni caso di proprietà comunale;

- destinare l'impianto di amplificazione installato agli scopi pertinenziali dello Stadio, con divieto di sottrazione a tale destinazione senza specifica autorizzazione del Comune.

ART. 9 - Il Gestore assume i seguenti obblighi, tutti a suo completo ed esclusivo carico, rinunciando in tal senso a qualsiasi diritto di rivalsa o rimborso nei confronti dell'Ente:

- regolare e garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura, la vigilanza ed il controllo dell'impianto in base all'orario di utilizzo degli stessi di cui allo stilato calendario, anche delle singole pertinenze (palestra e pista di atletica);
- svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianto ed alle attività in esso esercitate, anche con riferimento al corretto uso da parte dei fruitori, segnalando con tempestività eventuali disfunzioni;
- provvedere alla pulizia e custodia dell'impianto e delle pertinenze, anche durante l'eventuale orario di utilizzo scolastico e/o di altri soggetti;
- provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici, ad eccezione di quelli centralizzati e/o esternalizzati dall'Ente;
- provvedere all'omologazione, sia da un punto di vista organizzativo che economico, dell'impianto sportivo secondo le normative federali, con riferimento a Stadio e Antistadio;
- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo; eventuali interventi di manutenzione di detti impianti sono a carico del Comune;
- tenere in luogo idoneo e manipolare con le dovute cautele le sostanze infiammabili e/o combustibili;
- evitare l'accumulo di rifiuti combustibili che possa essere incendiato;

accidentalmente;

- utilizzare gli impianti di produzione di calore in conformità alle istruzioni dei costruttori;
- evitare di ostruire e parzialmente occludere le superfici permanenti di aerazione, dove previste;
- evitare l'installazione lungo le vie di uscita di attrezzature che possano costituire pericoli potenziali o di ostruzione delle stesse;
- adottare tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni a beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, sollevandone l'Ente;
- assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale di custodia sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio ex D.M. 10/03/1998 e altra normativa vigente in materia;
- assicurare il rispetto della suddetta normativa, del D.P.R. n. 151/2011, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle altre normative di prevenzione antincendi, antifortunistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove le suddette o successive normative debbano essere applicate;
- comunicare al Comune i nominativi dei responsabili dell'impianto e delle attrezzature, nonché del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- controllare regolarmente tutte le porte destinate ad uscita di sicurezza per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che funzionino correttamente;
- assistere il Comune nelle verifiche semestrali agli impianti fissi e mobili antincendio da eseguirsi tramite ditte competenti e qualificate;
- custodire le chiavi dei locali tecnologici in luogo sempre reperibile da parte del personale VV.FF., sia in caso di verifiche che di intervento;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle corrette modalità

adottate dal Comune di Cingoli, fatte salve le dovute eccezioni collegate alla destinazione d'uso dell'impianto;

- provvedere alla ordinaria manutenzione dell'intera struttura, degli impianti, delle pertinenze e attrezzature, dei beni mobili ed immobili, degli arredi ed accessori, descritti nell'inventario, come indicato al successivo capoverso (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca la macchina tosaerba completa con kit di raccolta a ventola, l'impianto mobile di irrigazione completo di tubi e pompa, l'impianto automatico di irrigazione completo di centralina per l'antistadio, le barriere per la corsa ad ostacoli, il segnacampo ecc...);

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

- controllo del buon funzionamento di tutte le apparecchiature che compongono le centrali termiche, con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'Ufficio Tecnico comunale;

- controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (centralina e quadri elettrici, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici, ecc...) e degli arredi, compresi gli infissi;

- pulizia quotidiana degli spogliatoi, doccia, bagni e degli altri spazi e locali;

- taglio dell'erba del terreno di gioco principale e degli spazi verdi contenuti nell'impianto, anche eventualmente con mezzi di proprietà;

- concimazione e diserbo del tappeto di gioco in erba dello Stadio e, se e quando necessario, diserbo speciale delle zone infestate dalle erbe nocive;

- pettinatura e cura del manto in erba sintetica del terreno di gioco dell'Antistadio e del campo da calcetto, nonché integrazione con il materiale di intaso con le modalità previste per una corretta gestione di tali tipi di fondi; tale intervento deve intendersi come manutenzione ordinaria periodica e dovrà avvenire a partire dal periodo immediatamente successivo all'opera di manutenzione di più ampia portata che l'Ente si impegna ad effettuare nei primi mesi del 2017, di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2016, sostituendosi in tal senso alla Asd Cingolana Calcio in quanto inadempiente;

- innaffiatura del manto erboso dello Stadio e del manto in erba sintetica dell'Antistadio;
- allestimento e segnatura dei campi da gioco secondo le norme regolamentari delle singole categorie;
- innaffiatura e potatura degli spazi verdi contenuti entro i confini dell'impianto;
- il ripristino immediato dei danni che possono scaturire dall'attività sportiva praticata sul campo di gioco (buche, strisciate, ecc.);
- pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l'impianto e, in particolare, delle attrezzature utilizzate;
- riparazione e sostituzione di infissi, rubinetterie, maniglie, serrature, cerniere;
- tinteggiatura e verniciatura di tutto quanto necessario all'interno dell'impianto;
- riparazione di attrezzature o arredi e, comunque, quant'altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza;
- pulizia ed eventuale sostituzione di vetri e porte;
- sostituzione di lampade, prese e interruttori degli impianti sportivi, pertinenze ed accessori compresi, secondo la consulenza eventuale dell'Ufficio tecnico comunale;
- acquisto di materiali di consumo necessari per il funzionamento della struttura, per la pulizia e la manutenzione di impianti e attrezzi, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce, dei servizi, compresa la dotazione, all'interno degli stessi, di sapone, carta igienica, e asciugamani monouso;
- controllo del buon funzionamento di tutte le attrezzature e macchine sportive e non, nonché pulizia delle stesse dopo l'uso;
- realizzazione di tutte le attività necessarie al mantenimento di impianti, locali e attrezzature in dotazione in perfetta efficienza, comunque rientranti nell'ordinaria manutenzione.

Il Gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, può avvalersi

di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore deve provvedere ad effettuare manutenzione straordinaria e reintegrazione dei beni elencati nel verbale di consegna e nell'inventario che, da controlli e verifiche eseguite da personale comunale incaricato, risultino essere deperite, asportate e/o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale, provvedendovi entro 15 (quindici) giorni dalla constatazione.

ART. 10 – In merito alla tutela della salute negli impianti sportivi, il Gestore si impegna a:

- accettare e custodire il defibrillatore in dotazione presso l'impianto sportivo, in luogo facilmente accessibile, evitando danneggiamenti e deterioramenti, con la diligenza del buon padre di famiglia e consentirne l'uso, solo in caso di bisogno ed all'interno della struttura, a personale autorizzato, anche tesserato con le altre Asd che utilizzano l'impianto, adeguatamente formato e munito dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato dai regolamenti federali e dalla normativa vigente;
- consentire l'uso del defibrillatore avuto in dotazione, esclusivamente su richiesta ed in situazioni di emergenza, a personale autorizzato degli impianti sportivi siti nelle vicinanze;
- impegnarsi a rispettare le modalità d'uso del defibrillatore come indicate nel medesimo apparecchio, e seguendo le istruzioni dallo stesso impartite al momento dell'utilizzo;
- impegnarsi a riconsegnare il defibrillatore, nel mese di settembre 2017, al Comune di Cingoli, per i successivi adempimenti in tema di manutenzione periodica necessaria e conseguente sostituzione di accessori;
- impegnarsi a riconsegnare il defibrillatore in caso di mutamento delle cariche societarie, di variazioni del soggetto gestore dell'impianto sportivo, nonché di particolari eventi documentati che potrebbero rendere difficoltosa l'individuazione del soggetto responsabile.

ART. 11 - Il Gestore è tenuto a stipulare polizza fidejussoria pari ad € 10.000,00 a garanzia di eventuali danni agli impianti, compresi i tappeti da gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Il Gestore ha stipulato inoltre polizza di assicurazioni RCT, con massimale di € 2.000.000,00, a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, nonché derivanti dalla gestione e conduzione, sollevando integralmente il Comune da ogni responsabilità (polizza n. 152715065 stipulata con la UNIPOL SAI Agenzia di Cingoli in data 08/04/2017).

Il Gestore deve essere altresì coperto in caso di incidente, infortunio o danno, anche nei confronti di terzi, mediante sottoscrizione di apposite polizze assicurative collegate con il certificato di agibilità dell'impianto rilasciato dagli organi competenti.

Tutte le polizze devono essere prodotte in originale all'Ente.

Sia la Asd San Francesco Cingoli che le altre Asd utilizzatrici dello Stadio dovranno stipulare adeguate polizze assicurative richieste dalle singole Federazioni sportive ed obbligatorie in riferimento alle attività svolte ed alle manifestazioni organizzate, con specifico riferimento alla medicina dello sport ed alle norme vigenti in materia di tutela sanitaria e di pubblica sicurezza.

Il Gestore è quindi responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti, anche tecnologici, in ogni loro parte, ad attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, nonché all'immobile, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza, negligenza, o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti stessi.

Eventuali danni non coperti dalla polizza fidejussoria di cui al presente articolo e comunque non pagati dal Gestore, verranno sostenuti dal Comune il quale provvederà, unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio, a detrarre la somma dal corrispettivo o da eventuali contributi di cui all'articolo 13.

ART. 12 - Sono a carico del Comune le opere ed i lavori di manutenzione

straordinaria dell'impianto nella sua generalità e delle attrezzature, necessarie ad evitarne il deterioramento eccessivo e la rovina, nonché la sistemazione delle aree circostanti all'impianto e dei parcheggi.

Sono altresì a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria dei singoli impianti (elettrici, termici e altri) e delle attrezzature, nonché quella della macchina tosaerba, della ruota semovente e di altre attrezzature per l'irrigazione, come delle lampade per gli impianti di illuminazione esterni, qualora, d'intesa con l'Ufficio tecnico comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile al Gestore, ma dovuto a deperimento naturale sulla base della vita media di tali accessori e non collaudabilità delle stesse.

Il Comune si impegna inoltre ad effettuare, nei primi mesi del 2017, una importante opera ed intervento di manutenzione sul manto in erba sintetica dell'antistadio M. Fileni, di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2016, sostituendosi in tal senso alla Asd Cingolana Calcio in quanto inadempiente.

ART. 13 – Il Comune, a titolo di corrispettivo per il servizio reso e per tutta la durata del presente contratto, corrispondente alla stagione sportiva 2016/2017, quindi fino alla scadenza del 30/06/2017, riconosce al Gestore una somma stabilita in € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00) iva inclusa.

Tale importo va a compensare anche parzialmente i minori introiti derivanti dall'esenzione in favore degli Istituti scolastici e dall'applicazione di eventuali tariffe agevolate in favore di utenti e Asd cingolane.

L'importo come sopra considerato a titolo di corrispettivo per il servizio reso è pari a quello riconosciuto a titolo di corrispettivo per il servizio reso dall'Asd Cingolana Calcio 1963, come di seguito specificato:

- € 9.000,00 a titolo di corrispettivo come previsto nella convenzione rep. n. 12112/13 stipulata con la Asd Cingolana Calcio 1963;
- € 25.000,00 quale somma corrispondente ai singoli contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Ditta Fileni Carnj con le Asd Cingolana Calcio 1963 e San Francesco 93 (poi San Francesco Cingoli) ormai scaduti.

Resta in capo al Comune, in qualità di delegato al pagamento, la rata annuale di ammortamento del mutuo rep. n. 11945/2011, intestato alla Asd Cingolana Calcio 1963.

Le utenze di luce, acqua, riscaldamento e telefono, meglio specificate all'art. 16, rimangono in capo al Gestore e sono anch'esse detratte dal corrispettivo.

L'importo di € 25.000 viene erogato dal Concedente in applicazione della Delibera di Consiglio comunale n. 19/2008, come modificata dalla successiva Delibera n. 41/2009, in base alla quale al termine di n. due specifici contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Ditta Fileri Carnj con le Asd Cingolana Calcio 1963 e Asd San Francesco 93 (poi Asd San Francesco Cingoli) ed in caso di mancato rinnovo di tale forma di liberalità, il Comune si sarebbe fatto carico del pagamento della medesima somma di € 25.000,00 in favore del soggetto gestore dell'impianto.

Il pagamento dei compensi previsti dalla presente convenzione avverrà in due rate: entro il 30/4/2017 il corrispettivo di € 17.000,00 iva compresa, entro il 15/07/2017 il saldo del corrispettivo del servizio pari a € 17.000,00 iva compresa.

Nel caso in cui, alla scadenza del servizio prevista per il 30/06/17, sia necessario o anche solo opportuno procedere a ripetizione del servizio per i motivi di cui alla delibera di approvazione del presente contratto, al momento non prevedibili e connessi in ogni caso alla risoluzione del contenzioso economico con la Asd Cingolana Calcio 1963 da parte della competente Autorità Giudiziaria, l'importo del corrispettivo potrà subire delle modifiche in ragione annuale e degli adeguamenti in base alle singole esigenze che si presenteranno all'inizio della stagione sportiva di riferimento.

Tale adeguamento, senza necessità di andare a modificare il presente contratto, sarà previsto con specifica deliberazione di Giunta municipale nella quale si disporrà per l'eventuale ripetizione del servizio.

Il Gestore è tenuto a presentare al Comune, al termine del contratto o, in caso di ripetizione, con cadenza annuale e comunque a richiesta dell'Ente, indicativamente

nel mese di gennaio di ciascun anno, un quadro economico comprensivo sia del bilancio consuntivo dell'anno solare appena concluso, con un rendiconto di gestione ivi allegato, anche inerente l'attività svolta, sia del bilancio preventivo per l'anno successivo, con apposita relazione programmatica, indicando per ciascun anno solare oggetto di valutazione, le singole voci di entrata e di uscita.

Il Comune di Cingoli quantificherà altresì, sulla base di documentazione e fatture di spesa presentate dal Concessionario o da altra Asd organizzatrice di eventi, eventuali contributi straordinari atti a sostenere manifestazioni nazionali e internazionali particolarmente importanti e significative anche sotto l'aspetto turistico-promozionale per la città di Cingoli e per gli operatori economici del territorio comunale.

ART. 14 - Il Gestore ha la facoltà di effettuare la pubblicità nell'impianto in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro dell'impianto medesimo, con ulteriore possibilità di utilizzare l'esistente impianto di fonodiffusione di cui è a suo carico la manutenzione.

I contratti pubblicitari che il Gestore stipulerà non potranno avere validità eccedente la durata della presente convenzione.

Il Comune accorda anche alle Asd non gestori che tuttavia utilizzeranno l'impianto in via continuativa come da calendario di cui all'art. 5 del presente contratto, il diritto e la facoltà di usufruire degli spazi pubblicitari nelle forme e con i limiti previsti per il Gestore; all'uopo sarà compito dell'Asd San Francesco Cingoli disciplinare, nel caso ce ne fosse bisogno, la suddivisione degli spazi pubblicitari tra le varie Asd richiedenti.

Il Gestore ha diritto di sfruttare interamente le entrate economiche derivanti da diritti pubblicitari e sponsorizzazioni varie mentre, nel caso gli spazi siano sfruttati da Asd differenti dal Gestore, al medesimo spetta comunque una quota di diritti pubblicitari pari al 20 % della sponsorizzazione ottenuta dalla Asd interessata.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari da concedere direttamente o tramite delegati; le pubblicità inserite in tali spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo

dell'impianto da parte di altri fruitori.

ART. 15 - Il Gestore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci e agli utenti tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento degli impianti.

L'Ente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

ART. 16 - Le spese per le utenze di luce, acqua, riscaldamento e telefono, rimangono in carico alla Asd San Francesco Cingoli e sono detratte dal corrispettivo erogato in favore della medesima Asd. Nel dettaglio, l'utenza dell'energia elettrica è agganciata al Codice Pod IT001E00230269 e a decorrere dal 13/04/2015 l'unico contatore in comune tra Stadio e Palasport è munito di misuratori differenti che permettono di determinare l'esatto consumo; l'utenza dell'acqua è agganciata al contatore n. 2611797 (n. cliente 5-5737) e al contatore n. 539688 (n. cliente 5-5738); l'utenza del telefono è agganciata al numero 0733.604329 ed è già intestata alla San Francesco Cingoli Asd; l'utenza del metano per il riscaldamento è agganciata al Codice PDR 00882401141987 (n. cliente 715643, codice contratto 1330868), attualmente intestata alla Asd Cingolana Calcio 1963, per l'impianto Spivach.

ART. 17 - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dal servizio, nonché quelle relative e conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale carico del Gestore, nessuna eccettuata o esclusa.

ART. 18 - Il Comune vigilerà e controllerà l'attività e la gestione dell'impianto nella sua interezza con la facoltà, tramite i competenti uffici (Segreteria, Ufficio tecnico, Polizia municipale), di accedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di adottare i provvedimenti necessari ad assicurarne il corretto funzionamento, valutando la congruità e la compatibilità delle attività esercitate con i luoghi e la destinazione degli stessi.

ART. 19 - Per tutti gli effetti del presente contratto, l'individuato Gestore è tenuto ad eleggere domicilio e sede legale presso l'impianto sportivo. Tutte le intimazioni,

le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto che verrà stipulato, così come quelle collegate alla gestione, saranno effettuate a mezzo del messo comunale, ovvero con raccomandata a/r o PEC.

ART. 20 - Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e il Gestore in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

ART. 21 - Il Gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, nonché della ragione sociale, entro giorni dieci dalla variazione.

In caso di trasformazione e/o accorpamento dell'Asd San Francesco Cingoli, così come nel caso di cambio di denominazione, che avvengano nel periodo di validità del presente contratto, gli obblighi assunti con il presente contratto vengono trasferiti alla nuova Asd, come eventualmente trasformata.

In caso di scioglimento o variazioni significative in seno alla Asd San Francesco Cingoli, la presente convenzione si intenderà risolta come previsto dall'art. 3 e sarà necessario sottoscrivere una nuova convenzione.

ART. 22 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

ART. 23 . Le parti danno atto e precisano che il presente contratto soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

Asd San Francesco Cingoli

Enriconi Piergiorgio

Enriconi Piergiorgio

Il Segretario comunale

Sabbatini Stella

Dott.ssa Stella Sabbatini